

**XVI LEGISLATURA****COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE  
1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)  
2<sup>a</sup> (Giustizia)****MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2010  
89<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Alberti Casellati e Caliendo e per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 dicembre scorso.

Il senatore **BIANCO** (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che in occasione dell'approvazione del piano antimafia (A.S. n. 2226) il Governo aveva accolto un ordine del giorno presentato dai Presidenti delle Commissioni qui riunite e da tutti i Gruppi parlamentari, che impegnava lo stesso Governo a introdurre alcune disposizioni urgenti nel primo atto legislativo che sarebbe stato sottoposto al Parlamento successivamente, tenuto conto che in quella sede era consigliabile agevolare l'approvazione definitiva del provvedimento. Ciò premesso, osserva che il decreto-legge in esame non contiene traccia di quelle disposizioni. Si tratta di una questione di carattere dirimente, alla quale la sua parte politica annette un grande rilievo, anche in vista del voto che esprimerà sul disegno di legge in titolo e della stessa condotta da seguire nell'esame del provvedimento.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD), dando lettura del testo del resoconto stenografico d'Assemblea della seduta del 3 agosto scorso, ricorda alle Commissioni riunite che il Ministro dell'interno si era impegnato a dare attuazione, entro il 30 novembre, agli impegni assunti nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2226 con l'accoglimento dell'ordine del giorno G1. Al riguardo fa presente che l'opposizione, confidando nel Governo, aveva ritirato tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge. Analoga circostanza si era verificata nel corso dell'esame del disegno di legge volto all'istituzione di un'Agenzia per i beni confiscati. In conclusione lamenta la mancata ottemperanza da parte del Governo agli impegni assunti con l'ordine del giorno già richiamato. Fra l'altro in quella sede l'Esecutivo si era impegnato a recepire anche le valutazioni espresse dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia. Al riguardo sottolinea come la Commissione bicamerale abbia sollecitato ripetutamente interventi in materia di autoriciclaggio, di pentiti e di voto di scambio.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV) condivide pienamente i rilievi critici testè formulati dalla senatrice Della Monica ribadendo come l'opposizione, rinunciando di fatto all'esercizio del potere emendativo - importante prerogativa parlamentare - abbia ritirato tutte le proposte presentate al disegno di legge n. 2226, unicamente per la disponibilità manifestata dal Governo a tener fede agli impegni assunti con l'accoglimento dell'ordine del giorno G1 già ricordato. A ben vedere infatti se il Governo

non avesse accolto tale ordine del giorno, i senatori dell'opposizione avrebbero insistito per la votazione delle singole proposte emendative le quali contenevano previsioni per il contrasto del fenomeno mafioso di indubbio rilievo. Ricorda peraltro come in quella occasione si sia rinunciato anche a modificare la norma recante la disciplina del divieto di propaganda elettorale, la cui formulazione presentava, come rilevato anche dal senatore Longo, talune imprecisioni.

Esprime poi un giudizio critica sulla declaratoria di inammissibilità di emendamenti preannunciata dal presidente Berselli. A ben vedere infatti, avendo avuto cognizione per le vie brevi delle proposte dichiarate inammissibili, sottolinea come in tal modo si impedisca ogni dibattito su questioni di indubbio rilievo e, peraltro, già oggetto dell'ordine del giorno G1. Conclude sottolineando come il decreto-legge, scadendo il 28 gennaio 2011, possa essere esaminato congruamente in terza lettura.

Il senatore **BOSCATTO** (PdL) reputa apprezzabili le considerazioni svolte dai senatori dei Gruppi dell'opposizione ma ritiene che l'urgenza di convertire in legge il decreto-legge impedisca il dovuto approfondimento di quelle disposizioni, che potranno essere discusse, anche a breve termine, in una sede più appropriata.

Il senatore **CASSON** (PD) sottolinea come le richieste e le considerazioni formulate dai senatori dell'opposizione presentino carattere pregiudiziale rispetto alla prosecuzione dell'iter di esame del provvedimento. Si sofferma quindi sulla preannunciata declaratoria di inammissibilità. Nel rilevarne l'infondatezza sottolinea come gli emendamenti ritenuti inammissibili intervengano in realtà su materie che non si possono certamente ritenere estranee all'oggetto del provvedimento, vertendo su questioni afferenti alla sicurezza.

Il senatore **SERRA** (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE) ricorda di aver ricevuto personali rassicurazioni dal ministro Maroni a proposito dell'attuazione degli impegni contenuti nell'ordine del giorno accolto durante la discussione del piano antimafia. Anche la sua parte politica attribuisce un valore pregiudiziale all'effettiva approvazione di quelle disposizioni.

Il senatore **LUMIA** (PD) ricorda le riserve manifestate nei confronti della decisione dell'opposizione di ritirare tutte le proposte emendative al disegno di legge n. 2226 a fronte dell'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno G1. Fa presente peraltro che l'esame del provvedimento citato rappresentava uno dei tanti casi in cui il Senato si era trovato nella condizione di dover approvare un testo sostanzialmente imm modificabile. Nonostante le proprie personali perplessità l'opposizione ha ritenuto, confidando nell'impegno assunto dal Governo, di ritirare le proposte emendative. Ricorda poi nell'intervento svolto in quell'occasione, il ministro Maroni, rinviasse ad un successivo provvedimento d'urgenza il recepimento delle proposte oggetto dell'ordine del giorno. A ben vedere tuttavia degli impegni assunti non appare traccia nel decreto-legge in esame. Conclude sollecitando il Ministro dell'interno, il Presidente del Senato (il quale in quella sede si fece garante dell'accordo fra il Governo e l'opposizione), nonché infine i presidenti delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> affinché siano chiariti gli intendimenti della maggioranza in ordine agli impegni assunti con l'ordine del giorno G1.

La senatrice **ADAMO** (PD) invita il sottosegretario Mantovano a fornire alle Commissioni riunite chiarimenti in merito all'attuazione dell'ordine del giorno e a riferire sulla situazione dell'ordine pubblico nella città di Roma che, stando a quanto si apprende dagli organi di informazione, sarebbe tuttora teatro di gravi scontri fra manifestanti e forze dell'ordine.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea il rispetto che il Governo riserva al Parlamento e dunque ritiene opportuno rinviare ogni informativa sugli incidenti accaduti a Roma dopo aver raccolto i dati necessari nelle sedi competenti.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'ordine del giorno accolto in sede di approvazione del piano antimafia, osserva che il decreto-legge n. 187 interviene su materie specifiche con disposizioni di particolare urgenza. L'inserimento di disposizioni disomogenee potrebbe determinare una censura per mancato rispetto delle disposizioni costituzionali e della legislazione sulla decretazione d'urgenza. Nella riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato il citato decreto-legge n. 187, è stato adottato in materia di sicurezza anche un disegno di legge, già presentato al Parlamento, che appare la sede più idonea per discutere le disposizioni evocate nell'ordine del giorno. Quella iniziativa legislativa del Governo potrà essere valutata anche con procedure

privilegiate da parte delle Camere, dando effettiva e tempestiva attuazione al contenuto dell'ordine del giorno che - lo ribadisce - il Governo considera impegnativo.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) ringrazia il sottosegretario Mantovano per le rassicurazioni appena fornite. Tuttavia, si tratta di un ulteriore rinvio dell'attuazione di un impegno: l'ordine del giorno approvato durante la discussione del piano antimafia indica esigenze pressanti, suggerite anche dalla magistratura e dalle forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la criminalità organizzata, che possono essere soddisfatte in sede di conversione del decreto-legge n. 187.

Quanto alla temuta disomogeneità delle disposizioni in questione rispetto al testo del decreto-legge, ritiene che si tratti di un argomento pretestuoso: in passato, la maggioranza e il Governo hanno sostenuto emendamenti, riferiti a decreti-legge, che intervenivano su materie assai più disparate.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) rammenta alle Commissioni riunite le circostanze nelle quali maturò l'ordine del giorno più volte citato. Esso a ben vedere rappresentava il frutto dell'attività svolta dalla Commissione parlamentare antimafia nel corso di una missione in Sicilia. In quella sede, in occasione di alcune audizioni di magistrati impegnati nella lotta contro la mafia è stata segnalata l'esigenza di intervenire in via legislativa e con urgenza in materia di voto di scambio, di collaboratori di giustizia e infine di autoriciclaggio. Ritiene poi discutibile la decisione della Presidenza di procedere alla declaratoria di inammissibilità di un'ampia serie di emendamenti in ragione dell'estraneità al provvedimento, in quanto il decreto stesso interviene su materie sostanzialmente eterogenee.

Conclude insistendo affinché il Ministro dell'interno chiarisca il proprio intendimento in ordine agli impegni assunti con l'ordine del giorno G1.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV) chiede al sottosegretario Mantovano di precisare se nel disegno di legge, del quale è stata preannunciata la presentazione, siano recepite le tematiche oggetto dell'ordine del giorno G1.

Il sottosegretario MANTOVANO, riferendosi al contenuto dell'ordine del giorno più volte citato, osserva anzitutto che al Governo non risulta siano ancora in corso di esame parlamentare disegni di legge che propongono l'introduzione di nuove disposizioni per la lotta contro la mafia. Quanto agli altri punti, ritiene che essi possano entrare a far parte del disegno di legge cui ha accennato, approvato dal Consiglio dei ministri e ora all'esame del Parlamento.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV) insiste affinché il Governo chiarisca se e in quali termini nel preannunciato disegno di legge si dia seguito agli impegni assunti con l'ordine del giorno G1. Sul punto chiede che venga a riferire alle Commissioni riunite il Ministro dell'interno.

In seguito ad un acceso alterco con il senatore Li Gotti, il sottosegretario MANTOVANO abbandona i lavori delle Commissioni riunite.

Il sottosegretario CALIENDO ricorda che anche in occasione del "primo pacchetto sicurezza" il Governo presentò all'esame parlamentare due diversi provvedimenti: un decreto-legge, Atto Senato 692, e un disegno di legge ordinario, l'Atto Senato 733. Era intendimento del Governo, con il primo, intervenire sulle questioni più urgenti, e con il secondo introdurre ulteriori misure da sottoporre ad un ampio esame parlamentare, rivolte a garantire la sicurezza. Ritiene in conclusione che modificando il provvedimento in esame si rischia di fatto di impedirne la conversione in legge entro il termine costituzionale.

Il senatore **CASSON** (PD) evidenzia come il Governo, nell'accogliere l'ordine del giorno G1, si sia impegnato anche a favorire l'approvazione di alcuni disegni di legge dell'opposizione su tali materie già all'esame parlamentare.

Il senatore **LUMIA** (PD) prende atto che nella ricostruzione del sottosegretario Caliendo è stato sottolineato che l'iniziativa su alcune delle più importanti disposizioni per la lotta contro la mafia è stata assunta direttamente in sede parlamentare. A suo avviso, non è opportuno rinviare ulteriormente l'attuazione di un impegno assunto dal Governo, in merito al quale il ministro Maroni aveva ipotizzato anche l'adozione di un provvedimento d'urgenza. Inoltre, l'eventuale approvazione

di alcuni emendamenti non ostacolerebbe la conversione in legge, visto che residuerebbero termini sufficienti per un esame in terza lettura da parte della Camera dei deputati prima della chiusura dei lavori parlamentari per le festività di fine anno.

Il senatore **MARITATI** (PD) si domanda per quale ragione il Governo, da un lato, manifesti il proprio impegno a potenziare gli strumenti atti a garantire la sicurezza e dall'altro, però, si rifiuti di dare esecuzione alla normativa in materia di squadre investigative soprannazionali, le quali potrebbero giocare un importante ruolo nel perseguimento dei reati.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV) ritiene offensivo ed irrispettoso del ruolo del Parlamento l'abbandono dei lavori delle Commissioni riunite da parte del sottosegretario Mantovano, tenuto conto che tale atto è stato compiuto in realtà in risposta alla mera richiesta di audizione del Ministro dell'interno.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) si associa ai rilievi testè svolti.

Il presidente **BERSELLI** avverte che si passerà alla lettura delle dichiarazioni di inammissibilità.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) ritiene che la questione delle inammissibilità non debba essere affrontata prima che il ministro Maroni abbia chiarito se e in quali sedi il Governo intende dare attuazione agli impegni assunti con l'accoglimento dell'ordine del giorno del 3 agosto.

Fa poi presente che la Commissione giustizia è convocata per l'approvazione di un atteso disegno di legge in sede deliberante.

Il presidente **BERSELLI** ribadisce la sua intenzione di dare lettura alle dichiarazioni di inammissibilità.

Mentre i senatori dei Gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori protestano vivamente chiedendo che venga tolta la seduta e che abbia inizio la seduta della Commissione giustizia già convocata, il senatore **BIANCO** (PD) si avvicina al banco della Presidenza e ribadisce la sua contrarietà a proseguire la seduta afferrando il microfono del Presidente; si avvicinano al senatore Bianco numerosi senatori del Gruppo del Popolo della Libertà, quindi altri senatori.

Ha luogo un alterco con scambio di apostrofi e passaggio a vie di fatto.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, rinviandone il seguito alla conclusione della seduta dell'Assemblea.

*La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 19,15.*

Il presidente **BERSELLI** (PdL) dà lettura del parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti.

Conclude dichiarando l'inammissibilità degli emendamenti 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 4.0.1, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 7.8, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 8.0.1, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.2, 10.1, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20 e 10.0.21.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## EMENDAMENTI ED ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2479

(al testo del decreto-legge)

### **G/2479/1/1 e 2**

**INCOSTANTE, ADAMO**

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 2479, «Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza»;

il drammatico susseguirsi di episodi di violenza, individuale e collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ha messo in evidenza, nel recente passato, l'insufficienza degli strumenti di prevenzione e repressione apportati dall'ordinamento;

il nostro obiettivo come legislatore deve essere quello di offrire più efficaci strumenti normativi per prevenire e contrastare i gravi fenomeni di violenza che si verificano, con sempre maggiore frequenza, nel corso dello svolgimento di competizioni sportive, con particolare riferimento al gioco del calcio, nonché quello di aiutare nel modo più completo possibile le forze dell'ordine e la magistratura nello svolgimento del loro lavoro;

è necessario garantire che i soggetti che sono stati condannati per i delitti non colposi – consumati o tentati – per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, non possano avere accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;

i reati richiamati sono talmente gravi da permettere agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di poter precedere all'arresto in flagranza, poiché tali reati vengono considerati talmente gravi da permettere una, seppur parziale, deroga alla riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 della Costituzione per le limitazioni alla libertà personale;

oltre ai reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, l'articolo 380 del codice di procedura penale contempla infatti anche, tra gli altri, i delitti contro la personalità dello stato, quello di devastazione e saccheggio nonché quelli contro l'incolumità pubblica, delle fattispecie che certamente rendono coloro che li hanno compiuti non idonei – ai fini di sicurezza pubblica – a partecipare allo svolgimento di manifestazioni sportive,

impegna il Governo:

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le necessarie iniziative volte ad introdurre, fra le fattispecie di reato che comportano il diniego dell'accesso alle manifestazioni sportive per i singoli, anche quelle contenute nell'articolo 380 del codice di procedura penale, riferito all'arresto in flagranza di reato.

### **G/2479/2/1 e 2**

**ADAMO, INCOSTANTE**

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 2479, «Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza»;

il drammatico susseguirsi di episodi di violenza, individuale e collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ha messo in evidenza, nel recente passato, l'insufficienza degli strumenti di prevenzione e repressione apportati dall'ordinamento;

il nostro obiettivo come legislatore deve essere quello di offrire più efficaci strumenti normativi per prevenire e contrastare i gravi fenomeni di violenza che si verificano, con sempre maggiore frequenza, nel corso dello svolgimento di competizioni sportive con particolare riferimento al gioco del calcio, nonché quello di aiutare nel modo più completo possibile le forze dell'ordine e la magistratura nello svolgimento del loro lavoro;

a tal fine appare necessario prevedere un inasprimento della pena prevista per i soggetti che sono stati condannati per i delitti non colposi – consumati o tentati – per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, non possano avere accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, nel prossimo provvedimento utile un innalzamento della pena prevista per i delitti di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989.

### **G/2479/3/1 e 2**

**SALTAMARTINI, DELOGU**

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 2479, «Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza»;

premessi che:

all'articolo 4 comma 1, lettera b) della legge 26 novembre 2010, n. 199, è stata prevista e autorizzata l'assunzione straordinaria di 2.000 unità di agenti ed assistenti del Corpo della polizia penitenziaria;

per agevolare una migliore gestione di tale situazione di criticità sempre all'interno della previsione numerica ed economica previste dalla norma appare ragionevole prevedere una proporzionale assunzione di funzionari, in particolare di vice-commissari nel ruolo direttivo ordinario,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità dell'assunzione straordinaria di vice-commissari in prova del Corpo della polizia penitenziaria da attingere dalla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso espletato.

Art. 1

### 1.1

[PERDUCA, PORETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 2

### 2.1

[PERDUCA, PORETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

### 2.2

[DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, LUMIA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

### 2.3

[ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

### 2.4

[INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "indotto alla violenza" sono aggiunte le seguenti: "ovvero che risultano condannate per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale o sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza"».

### 2.5

[ADAMO, INCOSTANTE](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

### 2.0.1

[LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni in materia di Fondo unico giustizia)*

1. Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono determinate, fermo quanto disposto dal comma 5, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria da riassegnare:

a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura pari al 49 per cento da devolvere al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) in misura pari al 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato"».

## Art. 3

### 3.1

**DELLA MONICA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, LUMIA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI**

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e, previa autorizzazione» sono inserite le seguenti: «del Ministro della giustizia e» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia, entro tre mesi dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi ed i limiti in cui è possibile autorizzare l'utilizzo dei beni immobili per finalità economiche e le regole e le competenze per la gestione economica del bene da parte dell'Agenzia, nonché ogni altra regola organizzativa necessaria. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato».

### 3.2

**SERRA, D'ALIA**

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 30 giugno 2011, sentiti il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia, sono precisati i casi ed i limiti in cui è possibile autorizzare l'utilizzo dei beni immobili per finalità economiche e le regole e le competenze per la gestione economica del bene da parte dell'Agenzia, nonché ogni altra regola organizzativa necessaria;».

### 3.3

**BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 1-bis) con il seguente:*

«1-bis) al comma 2, alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla scadenza di sei mesi, il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. Nel caso di revoca del trasferimento alla scadenza dell'anno, l'Agenzia ha facoltà di assegnare il bene direttamente in concessione per finalità sociali agli organismi privati di cui al quarto periodo che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico; l'assegnazione è disciplinata da apposita convenzione stipulata a titolo gratuito e a tempo determinato".».

### 3.4

**PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA**

Al comma 1, lettera a), numero 1-bis, dopo le parole: «sei mesi» inserire le seguenti: «dalla destinazione» e dopo la parola: «procedura» aggiungere le seguenti: «di assegnazione».

### 3.5

**INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ARMATO, BAIO**

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-bis), aggiungere il seguente.*

«1-ter) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) nel caso in cui gli stessi insistono sul territorio di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sono assegnati direttamente in concessione per finalità sociali, nel rispetto dei principi di trasparenza e adeguata pubblicità, agli organismi privati di cui alla lettera b) che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico. L'assegnazione in concessione è disciplinata da apposita convenzione stipulata a titolo gratuito e a tempo determinato"».

### 3.6

**BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ARMATO, BAIIO**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con i seguenti:*

«2) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) all'utilizzo per finalità economiche da parte dell'Agenzia, previa autorizzazione del Ministero dell'interno; i relativi proventi, nei limiti previsti dal comma 5-ter, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia".

*2-bis) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:*

"5-ter. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili di cui al comma 2, lettera a-bis), e dei beni aziendali di cui al comma 3, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione e amministrazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad un apposito capitolo del Fondo unico giustizia per essere riassegnati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2-undecies, commi 2, lettera a-bis), e 3, lettera a-bis)».*

### 3.7

**BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI**

*Al comma 1, lettera a), dopo il n. 2), è inserito il seguente:*

«2-bis) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) all'utilizzo per finalità economiche da parte dell'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno; i relativi proventi, nei limiti previsti dalla predetta autorizzazione, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;";

*Conseguentemente, all'articolo 3 comma 2, la lettera a) è così sostituita:*

«a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni di cui all'articolo 2-undecies, commi 2, lettera a-bis), e 3, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;";

### 3.8

**D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, LUMIA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, BAIIO**

*Al comma 1, lettera b) sostituire il n. 3 con il seguente:*

«3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 è incrementata fino a 100 unità. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo sono stipulati, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione organica, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012».

### 3.9

**VIZZINI, RELATORE**

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «rispettivi ordinamenti» inserire le seguenti: «e in ogni caso per svolgere mansioni equivalenti a quelle svolte presso l'amministrazione di provenienza».

### 3.10

**VIZZINI, RELATORE**

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «legge 31 marzo 2010, n. 50,», inserire le seguenti: «seguendo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente,».



### 3.0.1

LUMIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici)

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e dell'interno";

2) al comma 5, dopo la lettera s-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:

"s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini";

c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili";

d) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché";

e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter);

f) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

"e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di

infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;

e-*bis*) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub-affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qual si voglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento"».

### 3.0.2

LUMIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

*(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti)*

1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fmi e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla

prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.

8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto».

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11, valutato in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 3.0.3

LUMIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio)*

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale";

b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con

decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa»;

c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo"».

### 3.0.4

LUMIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis)

1. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 41-ter.

(Elusione delle prescrizioni di cui all'articolo 41-bis)

1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti o agli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni allo scopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristic o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni"».

### 3.0.5

LUMIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 3.0.6

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### Art. 3-bis.

*(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) alla assunzione, anche a tempo determinato, in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità posseduti;»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, previa valutazione selettiva di idoneità, nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanare a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

### 3.0.7

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis

*(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di collaboratori di giustizia)*

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "verbale illustrativo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "verbale riepilogativo";

b) all'articolo 16-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di particolare rilevanza e complessità delle notizie rese e della conseguente necessità di effettuare i necessari riscontri, il termine di centottanta giorni di cui al periodo precedente, su richiesta motivata del procuratore della Repubblica al competente giudice per le indagini preliminari distrettuale, può essere prorogato sino a ulteriori centottanta giorni con provvedimento motivato";

2) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. La manifestazione della volontà di collaborare e le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato verbale riepilogativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale"; 3) al comma 7, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"».

### 3.0.8

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione)*

All'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata l'eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decida sulla richiesta del procuratore della Repubblica sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga successivamente intervenuta.»;

b) al comma 9, alle parole: "Le dichiarazioni" sono premesse le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis*,".

### 3.0.9

#### SALTAMARTINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Disposizioni in materia di vittime del dovere)

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

2. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per il 2011 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui al Programma "Fondi di riserva e speciali" nell'ambito della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della solidarietà sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della solidarietà sociale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo."

### 3.0.10

#### LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "e di omertà" sono sostituite dalle seguenti: "o di omertà".

b) all'ultimo comma le parole da: "anche alla camorra" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a tutte associazioni mafiose comunque denominate"».

### 3.0.11

DELLA MONICA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, LUMIA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, BAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale)

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso) – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze di associazione mafiosa di cui all'articolo 416 bis o di suoi associati".

### 3.0.12

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'organizzazione criminale o di suoi associati"».

### 3.0.13

DELLA MONICA, BARBOLINI, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, LUMIA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, BAIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.3-bis

(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse.

### 3.0.14

LUMIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

"f-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455"».

### 3.0.15

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e alla legge 13 ottobre 2010, n. 175, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis.1., le parole: "legge 4 aprile 1956, n. 212," sono sostituite dalle seguenti: "legislazione vigente,";

b) al comma 5-bis.2., secondo periodo, dopo la parola: "richiede" sono inserite le seguenti: "o fa richiedere".

2. All'articolo 2 della legge 13 ottobre 2010, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "per la durata della pena detentiva" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 29 del codice penale. In caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni, l'interdizione ha la durata della pena detentiva.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici."».

### 3.0.16

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la materia di concessioni e licenze per le attività di giochi e scommesse)

1. All'articolo 88, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"2. La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1, che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all'estero.

3. L'intermediario operante sul territorio nazionale produce all'organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa ad un regolamento interministeriale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

4. La norma di cui al comma 2 si applica altresì alle società con sede all'estero operanti sul territorio italiano senza intermediari."».

### 3.0.17

BIANCO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«3-bis.

All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, anche qualora abbiano la sede all'estero, purché svolgano la propria attività nel territorio dello Stato ovvero ivi si trovino uno o più associati".

b) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Chiunque, fuori dai casi previsti da questo articolo e salvo che il fatto costituisca più grave reato, eccedendo i limiti del legittimo esercizio di un'attività politica, economica, professionale o di altra natura, ovvero abusando dei poteri o violando i doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, protegge o comunque agevola un'associazione di tipo mafioso, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni."».



## Art. 4

### 4.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Sopprimere l'articolo.

### 4.2

CECCANTI, ADAMO, BIANCO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

### 4.3

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

### 4.4

SERRA, D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

### 4.5

SERRA, D'ALIA

Al comma 1 sostituire le parole da: «magistrato designato dal Ministro della giustizia» a: «compenso o rimborso di spese» con le seguenti: «magistrato, dotato di specifiche e comprovate competenze in materia di sicurezza, designato dal Ministro della giustizia. La partecipazione alla Commissione è autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura per la durata determinata dal decreto del Ministro della giustizia ma non superiore a tre anni e concorre con le ordinarie funzioni giudiziarie esercitate dal magistrato. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione è riconosciuto al magistrato un trattamento economico supplementare pari, o comunque non inferiore a quello riconosciuto agli altri componenti effettivi».

### 4.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Al comma 1 sostituire le parole da: «magistrato designato dal Ministro della giustizia tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia» con le seguenti: «magistrato, dotato di specifiche e comprovate competenze in materia di contrasto al crimine organizzato, designato dal Ministro della giustizia. La partecipazione alla Commissione è autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura per la durata determinata dal decreto del Ministro della giustizia ma non superiore a tre anni e concorre con le ordinarie funzioni giudiziarie esercitate dal magistrato.».

#### 4.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

L'articolo 346 è sostituito dal seguente: "Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici"».

5.1

SERRA, D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

5.0.1

MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

*(Squadre investigative comuni sovranazionali)*

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 371-ter. – *(Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni)*. – 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, in relazione ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali in particolare i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione ed alla pirateria informatica, e vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la corte di appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell'indagine.

Art. 371-quater. – *(Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni)*. – 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

3. Se nella richiesta di costituzione di squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.

4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il provvedimento di rigetto della richiesta di costituzione di squadre investigative comuni.

Art. 371-quinquies. – *(Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune)*. –

1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, di cui alla lettera g).

Art. 371-*sexies*. – (*Adempimenti esecutivi*). – 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

2. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte di appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-*septies*. – (*Membri distaccati, rappresentanti ed esperti*). – 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-*octies*. – (*Utilizzazione delle informazioni investigative*). – 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva, negli stessi limiti di tempo di cui al comma 1, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo».

Art. 5-*ter*. – Modifica dell'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale. — 1.

All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano;"

Art. 5-*quater*. – (*Disciplina e direzione dell'attività investigativa*). – 1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero.

Art. 5. – *quinquies*. – (*Responsabilità civile per danni*). – 1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune».

## 5.0.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Introduzione degli articoli 371-*ter*, 371-*quater*, 371-*quinquies*, 371-*sexies*, 371-*septies* e 371-*octies* nel codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-*ter*.

(Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni)

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-*bis*, comma 3, lettera *h*), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

7. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-*ter*, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

*a*) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

*b*) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

*c*) del nominativo del direttore della squadra;

*d*) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

*e*) degli atti da compiersi;

*f*) della durata delle indagini;

*g*) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

*h*) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

9. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

10. Nel caso di cui all'articolo 371-*quater*, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

11. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera *j*), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo".

17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune;"

18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

### 5.0.3

VIZZINI, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Istituzione degli esperti per la sicurezza)*

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 5, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.

2. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 dipendono dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 1 e 5 del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di

concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

4. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i 6 anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente i commi 553, 554, 555 e 556, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

7. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione centrale per i servizi antidroga", e dopo le parole: "in qualità di esperti" sono inserite le seguenti: "per la sicurezza";

b) al comma 2, le parole: "riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga";

c) al comma 3, le parole: "il Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione centrale per i servizi antidroga";

d) al comma 4, le parole: "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale per i servizi antidroga"».

#### 5.0.4

[DE SENA](#), [DELLA MONICA](#), [D'AMBROSIO](#), [MARITATI](#), [CHIURAZZI](#), [CAROFIGLIO](#), [CASSON](#), [GALPERTI](#), [PERDUCA](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [LUMIA](#), [LEDDI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Istituzione degli esperti per la sicurezza)*

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in qualità di esperti per la sicurezza nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 5, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.

2. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 1 e 5 del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della Pubblica

Sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia.

4. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i 6 anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente i commi 553, 554, 555 e 556, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

7. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione centrale per i servizi antidroga", e dopo le parole: "in qualità di esperti» sono inserite le seguenti: "per la sicurezza";

b) al comma 2, le parole "riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga";

c) al comma 3, le parole "il Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione centrale per i servizi antidroga";

d) al comma 4, le parole "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale per i servizi antidroga"».

## 5.0.5

### BIANCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Modifiche al codice penale)*

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - *(Scambio elettorale politico mafioso)* – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati"».

Art. 7

## 7.1

**DELLA MONICA, BARBOLINI, MARITATI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI**

*Apportate le seguenti modificazioni:* al comma 1 lettera a) n. 1 e n. 3, dopo le parole: «ovvero con altri strumenti» sopprimere le parole: «di incasso o» al comma 1) lettera a), sopprimere il n. 2-bis al comma 1 lettera a) n. 4 capoverso 5 sopprimere le parole: «In regime transitorio» fino alla fine del periodo. Al comma 1 lettera a) n. 8, al capoverso 9-bis le parole: «costituisce causa di risoluzione del contratto» sono sostituite con le parole: «determina la risoluzione di diritto del contratto».

Conseguentemente alla lettera b) sopprimere il capoverso 01, al capoverso 02 e al capoverso 03 dopo le parole: «altri strumenti» sopprimere le parole: «di incasso o».

## 7.2

### MOLINARI

*Al comma 1, alla lettera a) dopo il numero 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: "Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento all'individuazione dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; il regolamento può prevedere limiti minimi di valore al di sotto dei quali i flussi finanziari sono esclusi dalla tracciabilità"».

### 7.3

SERRA, D'ALIA

*Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 4) con il seguente: 4) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante ovvero, se obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il codice unico di progetto (CUP). Gli strumenti di pagamento relativi agli appalti di lavori da realizzarsi da parte dei soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono riportare esclusivamente il codice identificativo di gara (CIG). Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, né al reintegro di cui al comma 4».

### 7.4

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ARMATO, BAIO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:*

7-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di cui all'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».

### 7.5

SERRA, D'ALIA

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

1) dopo il numero 01) aggiungere il seguente:

01-bis) al comma 1 le parole: «dal 5 al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal venti al cento per cento»;

2) dopo il numero 02) aggiungere il seguente:

02-bis) al comma 2 le parole: «dal 2 al 10 per cento» sono sostituite dalle parole: «dal dieci al cinquanta per cento»;

3) al numero 04, capoverso «3. le parole: «dal 2 al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal dieci al venticinque per cento»;

4) dopo il numero 04) aggiungere il seguente:

04-bis) al comma 4 le parole: «da 500 a 3.000 euro» sono sostituite dalle parole: «da 2.000 a 20.000 euro».

### 7.6

BARBOLINI, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, PERDUCA, LUMIA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, BAIO

*Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri da 02) a 04) con i seguenti:*

02) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi di violazione del disposto dell'articolo 3, comma 2 della presente legge.»;

03) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 4, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito».



## 7.7

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri da 02) a 04) con i seguenti:

02) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi di violazione del disposto dell'articolo 3, comma 2 della presente legge.»;

03) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 4, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito».

## 7.8

SERRA, D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis., primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo periodo, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse.

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e introduzione di norme in materia di autoriciclaggio».

### 7.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 379, primo comma, del codice penale le parole: "articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-bis".

2. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

3. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

4. L'articolo 648-quater, al primo comma, le parole: "dagli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-bis" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-bis"».

### 7.0.2

BIANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. All'articolo 648-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali".

2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

### 7.0.3

FASANO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Nuove norme in materia di sicurezza, installazione e gestione di apparecchiature a disposizione del pubblico per la connessione ad internet negli esercizi pubblici e nei circoli privati)*

1. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Chiunque intenda porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, in un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve effettuare denuncia al questore per la registrazione in apposito elenco pubblico.

3. I soggetti che utilizzano postazioni pubbliche, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete internet devono essere identificati per ogni sessione di accesso.

4. Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure di autenticazione e tracciabilità di cui al comma 3.

5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3 rimarranno in vigore le norme di cui al decreto ministeriale 16 agosto 2005».

### 7.0.4

DELLA MONICA, MARITATI, BARBOLINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, PERDUCA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, BAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, una banca dati anagrafe pubblica dei contratti pubblici, finalizzata ad acquisire in tempo reale informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli».

Art. 8

### 8.1

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CHIURAZZI, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Sopprimere l'articolo.

### 8.2

BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

### 8.3

SERRA, D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

### 8.4

SERRA, D'ALIA

Al comma 1 capoverso «9.» sostituire la parola: «dispone» con la seguente: «può disporre».

### 8.0.1

#### BARBOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in attesa della riforma dell'ordinamento della polizia locale, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa ed, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale con il profilo professionale di agente di polizia locale può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma».

### 8.0.2

#### BRICOLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni urgenti per la realizzazione di Centri di identificazione ed espulsione)*

Al fine di elevare ulteriormente le condizioni di sicurezza e di vivibilità dei territori e delle comunità locali e di superare la situazione di incapienza dei centri di identificazione ed espulsione esistenti, le disposizioni previste dall'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, si applicano anche alla localizzazione e realizzazione dei nuovi centri, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 22, lettera l), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse del capitolo 7351, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", programma "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale", comprese le risorse iscritte in conto residui di stanziamento nell'esercizio finanziario 2010. ».

## Art. 9

### 9.1

MAURO MARIA MARINO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

### 9.2

PARDI, CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

### 9.3

PARDI, CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero» a: «le disposizioni vigenti.».

### 9.4

SANNA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata, secondo le disposizioni vigenti» con le seguenti: «solo se prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà».

### 9.5

PARDI, CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parole da: «ovvero» a: «le disposizioni vigenti.», con le seguenti: «solo se prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.»

### 9.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

"d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale. Nei casi di cui al terzo comma dell'articolo 609-bis e al quarto comma dell'articolo 609-quater si applica l'articolo 381."».

### 9.0.2

MALAN, BODEGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Tracciamento dell'accesso a internet attraverso tecnologia senza fili)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite i casi in cui si rende necessario il tracciamento di dati identificativi del dispositivo utente o la preventiva identificazione, anche indiretta, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete internet.

2. Le modalità di controllo dei dati previsti dal codice di procedura penale e dal decreto, ed il controllo sull'osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero dell'interno.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, è abrogato».

Art. 10

### 10.1

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:*

«2-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2011, sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalle vittime della criminalità organizzata e dai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, si applicano i benefici fiscali, di cui all'articolo 2 commi 5 e 6 della legge 407 del 1998 e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in materia di esenzione dall'IRPEF.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'assegno vitalizio spettante alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 4 lettera b1) del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 è elevato all'importo di cui all'articolo 1 comma 238 della legge 350 del 2003, da corrispondere nella misura comprensiva della perequazione automatica maturata.

2-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2-ter pari a 5 milioni di euro e 2-quater pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2011, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 10.0.1

DE SENA, BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Misure urgenti per il rafforzamento della funzionalità del Ministero dell'interno)*

1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, nonché per implementare le attività delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo in materia di

depenalizzazione ed immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2010, il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti." Per le medesime finalità, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

#### 10.0.2

##### DI NARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per il potenziamento della funzionalità dell'amministrazione dell'interno)*

1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità dell'amministrazione dell'interno, nonché per implementare le attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione e immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2011 il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti.". Per le medesime finalità, nonché per la valorizzazione del merito e dell'impegno, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

#### 10.0.3

##### VIESPOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

Per assicurare il potenziamento della funzionalità dell'amministrazione dell'interno, nonché per implementare le attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione e immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2011 il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti.". Per le medesime finalità, nonché per la valorizzazione del merito e dell'impegno, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

#### 10.0.4

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Misure urgenti per il rafforzamento della funzionalità del Ministero dell'interno)*

1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, nonché per implementare le attività delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione ed immigrazione e anche con riferimento ai compiti di cui all'articolo 8, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2010, il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti». Per le medesime finalità, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Alla copertura dei relativi oneri finanziari, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"».

#### 10.0.5

SERRA

*Dopo l'articolo, in fine, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

Per assicurare il potenziamento della funzionalità dell'amministrazione dell'interno, nonché per implementare le attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione e immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 14 dicembre 1003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2011 il fondo altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti". Per le medesime finalità, nonché per la valorizzazione del merito e dell'impegno, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004. n. 307, e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 14 dicembre 2003, n. 350».

#### 10.0.6

BOSCETTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

Per assicurare il potenziamento della funzionalità dell'amministrazione dell'interno, nonché per implementare le attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione e immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2011 il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti". Per le medesime finalità, nonché per la valorizzazione del merito e dell'impegno, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"».

### 10.0.7

#### SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Funzionalità prefetture)*

Per assicurare il potenziamento della funzionalità dell'amministrazione dell'interno, nonché per implementare le attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione e immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2011 il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti.". Per le medesime finalità, nonché per la valorizzazione del merito e dell'impegno, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350."».

### 10.0.8

#### BONFRISCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni straordinarie per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire allo gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare la prioritaria alimentazione della qualifica di capo squadra».

### 10.0.9

#### D'ALIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art.10-bis.

*(Disposizioni straordinarie per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio, delle procedure concorsuali a

capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra».

#### **10.0.10**

**SALTAMARTINI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni straordinarie per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.)*

Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo quelli derivanti dall'avvio, delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra».

#### **10.0.11**

**SALTAMARTINI, CASTRO, FLUTTERO, CAMBER, TOMASSINI, MASSIDDA, CICOLANI, PISCITELLI, BEVILACQUA, DELOGU, ZANOLETTI, VICARI, BALBONI, CASELLI, GALLONE, SCARABOSIO, BORNACIN, SCARPA BONAZZA BUORA, CASOLI, MESSINA, FAZZONE, FANTETTI, DE ECCHER, SARRO, ALLEGRINI, BALDINI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni interpretative in materia di specifiche indennità connesse alla funzionalità dei servizi espletati dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi indicati, rientrano anche le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010».

#### **10.0.12**

**SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni interpretative in materia di specifiche indennità connesse alla funzionalità dei servizi espletati dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi indicati, rientrano anche le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali



parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010».

#### **10.0.13**

**DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*

*(Interventi per gli sportelli unici per l'immigrazione e gli uffici immigrazione)*

1. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga della normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576

2. Ai fini di cui al comma 1 non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, dall'articolo 1 comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 10,1 milioni, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 9 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, recata all'articolo 3 comma 151 della legge 24 dicembre 2003 n. 350».

#### **10.0.14**

**D'ALIA, SERRA**

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

«Art. 10-*bis*

1. Al fine di assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modifiche previste in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici dalle disposizioni di cui all'articolo 72 comma 7 e comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012 non si applicano ai prefetti.

2. I provvedimenti di diniego di trattenimento in servizio già adottati aventi decorrenza successivamente al 1° gennaio 2011 sono privi d'effetto».

#### **10.0.15**

**D'ALIA, SERRA**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. Al fine di assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modifiche previste in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici dalle disposizioni di cui all'articolo 72 comma 7 e comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai prefetti.

2. I provvedimenti di diniego di trattenimento in servizio già adottati aventi decorrenza successivamente al 1° gennaio 2011 sono privi d'effetto».

### 10.0.16

#### SALTAMARTINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57, non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 2 gennaio 2015».

### 10.0.17

#### SALTAMARTINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Revisione della dotazione organica dei direttori tecnici della Polizia di Stato)*

1. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, la dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici è sostituita dalle seguente:

«Ruoli dei direttori tecnici»

Qualifiche	Ingegneri	Fisici	Chimici	Biologi	Psicologi
Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale	196	147	30	30	40
Direttore tecnico principale					
Direttore tecnico capo					

### 10.0.18

#### SALTAMARTINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

*(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

1. Al comma 93 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con almeno quattro anni di servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "con almeno due anni di servizio nella qualifica";

b) al secondo periodo, le parole: "Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita" sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni nella qualifica rivestita"».

### 10.0.19

#### D'ALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di Scia)*

1. Al comma 1, dell'articolo 19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, dopo le parole: ", alla pubblica sicurezza," aggiungere le seguenti: ", alla pubblica incolumità,".

#### **10.0.20**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

*(Pubblica incolumità)*

1. La pubblica incolumità rientra tra gli interessi pubblici salvaguardati dal procedimento semplificatorio di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990».

#### **10.0.21**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

*(Norma di interpretazione autentica)*

L'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 introdotto dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 si applica anche al personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco».